



COMUNE DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)

DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 10 .01. 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)
N. 40 DEL 2 novembre 2017

OGGETTO: Dissesto finanziario — Contenzioso Tributario - Ricorsi promossi da contribuenti diversi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina per ICI e TARSU anni 2010 e 2011 - Conferimento incarico per resistere in giudizio— Nomina Legale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di novembre, alle ore 15,30 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
ROSA dott.ssa Giulia	Presidente	X	
DE SALVO dott.ssa Anna	Componente	X	
DONATO dott. Filippo	Componente		X

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Giuseppa Mezzasalma

La COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;
- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune di Milazzo al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- in data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione; - con delibera n. 1 del 2 febbraio 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune;

Considerato che con nota n. 318/OSL del 6 aprile 2017 è stato chiesto parere al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente;

Ravvisata comunque, in attesa dell'esito della formulazione del parere richiesto, la necessità di costituirsi nei giudizi nei quali sussistono ragioni di questo O.S.L. da far valere, evitando il rischio di perenzione dei termini degli atti sistematicamente trasmessi dall'Amministrazione Comunale secondo un criterio di competenza - partecipato formalmente a questa OSL in più occasioni - tratto dall'art.5 co 2 della Legge n.80/2004 che recita "*ai fini dell'applicazione degli articoli 252 comma 4 e 254 comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti localisi intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data.....*".

Considerato che:

- con nota del 19/10/2017, prot. n. 5446, pervenuta via Pec in data 23/10/2017 L'Ufficio Legale - 1° Settore Affari Generali e Politiche Sociali - 2° Servizio - Gestione Contenzioso U.O. n. 2, ha relazionato in merito alla opportunità di resistere nei giudizi innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso gli avvisi di accertamento ICI e TARSU per gli anni 2010 e 2011 promossi dai contribuenti che di seguito si elencano:

- ricorso con istanza di mediazione, ai sensi dell'art. 17 -bis D. Lgs. 546/1992 promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina dalla "Fondazione Barone Lucifero di San Nicolò" avverso l'avviso di accertamento ICI n. 76 per l'anno 2010;

- ricorso con istanza di mediazione, ai sensi dell'art. 17 - bis D.Lgs. 546/1992 promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina da Impò Tommaso avverso l'avviso di accertamento ICI n. 1515 per l'anno 2010;

- ricorso con istanza di mediazione ai sensi dell'art. 17 -bis D.lgs. 546/1992 promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina dalla Società "Phoneline S.r.l." avverso l'avviso di accertamento TARSU n. 675 per l'anno 2011;

- ricorso promosso da D'Amico Rosalba avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso l'avviso di accertamento ICI n. 693 per l'anno 2010;

- ricorso promosso da Ulisse Cambria avanti la Commissione tributaria Provinciale di Messina avverso l'avviso di accertamento ICI n. 356 per l'anno 2010;

Tenuto conto della ragioni per resistere in giudizio rappresentate dal medesimo Ufficio Legale e condivise da questo organismo che di seguito testualmente si riportano:

“con riguardo ai ricorsi con mediazione promossi dalla Fondazione e dal sig. Impo' Tommaso, perché si tratta di controversie che attengono alla natura edificabile dei terreni di proprietà dei ricorrenti (terreni ASI e terreni CT3), anche in considerazione del fallito tentativo di mediazione intervenuto tra i ricorrenti ed il Comune di Milazzo, come si evince dal verbale di mediazione del giorno 1/06/2016 tra la Fondazione ed i Comune di Milazzo e dalla nota del Dirigente del 19/04/2016 Prot. n.9013 relativa al giudizio tra il sig. Impo' Tommaso ed il Comune di Milazzo;

- con riguardo al ricorso con istanza di mediazione, promosso dalla Società “Phoneline S.r.l.” perché sussistono le medesime motivazione (decadenza dal potere accertativo) rappresentate nella Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 19 del 20/07/2017 ed anche in considerazione del fallito tentativo di mediazione tra la Società ed il Comune di Milazzo, come si evince dalla nota di invito formulata dall'Ente alla Società in data 13/06/2017 con prot. n. 27648, rimasta priva di riscontro;

- con riguardo al ricorso promosso da D'Amico Rosalba e Cambria Ulisse in quanto si verte sulla edificabilità dei terreni di proprietà dei ricorrenti (terreni ricadenti in zona, CT3), che rivestono una peculiarità, anche in considerazione della giurisprudenza discordante formatasi in materia”.

Considerato altresì con riguardo al ricorso promosso da “Phoneline”, l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione risulta fissata per il giorno 1/12/2017.

Dato atto che questo Comune non dispone dell'Avvocatura Comunale e pertanto questo OSL per l'attività giudiziale deve rivolgersi all'esterno mediante conferimento di incarichi legali.

Considerato che l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art.253 del T.U.O.E.L. rubricato “*Poteri Organizzatori*” può essere conferito seguendo il principio dell'*intuitu personae* pattuendo il compenso con il professionista;

-Ritenuto, nel caso di specie, di nominare per assicurare la difesa dell'Ente nei suindicati giudizi l'Avv. Enrica Grazioli del foro di Messina che, come da curriculum in atti, ha maturato specifica esperienza professionale nel settore tributario e, su invito della Commissione straordinaria di liquidazione, ha manifestato la propria disponibilità ad assumere i giudizi in argomento alle condizioni che seguono e di poter pertanto procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico ;

Visto lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamati il titolo VIII, capi II e III, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Considerato che, in questa fase e fatte salve diverse determinazioni che potranno essere adottate in futuro, la Commissione Straordinaria intende uniformarsi, con esclusivo specifico riferimento alla determinazione dei compensi da corrispondere ai legali di propria fiducia, ai criteri previsti dall'Amministrazione Comunale nelle recenti "linee guida" adottate con delibera di Giunta Comunale n 109 del 18 maggio 2017 per il conferimento degli incarichi legali";

Visto in particolare l'articolo 6 co 1 delle citate "Linee Guida" che prevede che " *il compenso spettante ai professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 ridotti nella misura percentuale fissata nella tabella*". Tabella quest'ultima riportata nello stesso articolo 6 co 1 cui la presente delibera si richiama integralmente ;

Visto l'art 9 L.27/2012 che ha abrogato i tariffari professionali introducendo l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

Considerato, ai fini del contenimento della spesa, di dover determinare in via preventiva e di pattuizione negoziale la somma di €. 1.137,90 quale compenso professionale, oltre IVA e CPA, che verrà corrisposto al legale per tutta l'attività da svolgere;

Considerato che tale somma è stata definita tenuto conto del citato articolo 6 co 1 delle Linee guida sopraindicate sulla base degli importi minimi tariffari di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 riferiti ai giudizi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e per lo scaglione di riferimento del valore complessivo delle cause con ulteriore riduzione del 40%, come da Tabella della Linee Guida.

Ritenuto di dover imputare le predette spese di giudizio sugli oneri di liquidazione di questa OSL salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;

DELIBERA

- di affidare la difesa dell'Ente nel contenzioso di cui in premessa all'Avvocato Grazioli Enrica.

- di fissare il compenso in via negoziale per la somma forfettaria di €. 1.137,90 per compensi professionali oltre IVA e CPA e così complessivamente € 1.443,77, a valere sugli oneri di liquidazione salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
- l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco ;

Tale delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale:

- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Presidente

Dott.ssa Giulia Rosa



I Componenti

Dott.ssa Anna De Salvo



Segretario verbalizzante

Dott.ssa Giuseppa Mezzasalma



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 03/11/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
